BUCAIONI SIMONE
DOTTORE COMMERCIALISTA

BCM | Studio Legale e Tributario

Circ. n. 7/2019

Perugia, lì 23 maggio 2019

Ai gentili
Clienti
Loro Sedi

Oggetto: bitcoin e valute virtuali (criptovalute o valute digitali) – novità del modello REDDITI 2019 – indicazione nel quadro RW.

Gentile cliente,

L'Amministrazione finanziaria introduce espressamente l'obbligo di indicare le valute virtuali (**bitcoin** e le altre **criptovalute**) tra le "Altre attività estere di natura finanziaria" del **quadro RW** della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale.

In merito, si ricorda che l'art. 1, comma 2, lett. qq), del DLgs. 231/2007 definisce **valuta virtuale** *"la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"*.

Con le istruzioni al modello REDDITI 2019, l'Amministrazione finanziaria precisa che anche le **valute virtuali devono essere indicate nel quadro RW del modello, nella colonna 3 con il codice "14" della Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria in APPENDICE**, che da quest'anno richiama in maniera esplicita anche le "valute virtuali". Il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre 2018 deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove la valuta virtuale è stata acquistata; successivamente, dovrà essere indicato il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita o del disinvestimento in corso d'anno.

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia n.615A
Registro dei Revisori Legali n.99327 D.M. 05/11/99 G.U. n.91 del 16/11/1999
06122 PERUGIA - Via Bartolo, 10/16 – Tel.075 5722661 - Fax 075 5717996 – e-mail:simone.bucaioni@odcecperugia.it
www.studiobucaioni.it

Si ricorda, infatti, che sotto il profilo fiscale, le criptovalute sono state equiparate dall'Agenzia delle Entrate alle valute estere (cfr. Circolare n.38E/2013). Quest'ultime, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art.4 del DL 167/90, ovvero delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale dei redditi esteri dei soggetti residenti in Italia, secondo cui i soggetti residenti che possiedono direttamente o indirettamente "investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi".

Con l'occasione si ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, per le persone fisiche che detengono bitcoin o altre valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto le valute estere: le cessioni a pronti di valute virtuali non danno origine a redditi imponibili mancando la finalità speculativa, salvo generare un reddito di natura diversa (redditi diversi) qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (c.d. "wallet"), per i quali la giacenza media superi un controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi ai seni e per gli effetti dell'art.67 comma 1 lett. c-*ter*) del TUIR.
Inoltre, le valute virtuali non sono soggette all'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie estere), poiché la liquidazione della stessa presuppone la disponibilità di valute estere su depositi o conti correnti di natura bancaria, condizione questa che generalmente non si verifica per le valute virtuali che sono invece conservate in portafogli elettronici (wallet) che non sono generalmente detenuti o necessariamente aperti presso operatori finanziari regolamentati; in conseguenza, si ritiene, che non rilevi nel caso delle criptovalute la soglia di esonero di 15.000 euro per la compilazione del quadro RW che invece è prevista, ai fini del monitoraggio, per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro, così come previsto dall'art.2 della legge n.186 del 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per l'assistenza necessaria.

Simone Bucaioni